

DELIBERAZIONE 24 MARZO 2017

188/2017/R/EEL

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO DEFINITIVE PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA, PER L'ANNO 2016

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 24 marzo 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la legge 9 gennaio 1991, n.10;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n.73, come convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2013, 607/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 607/2013/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM e il relativo allegato A, recante "Criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2016-2021" (di seguito: TIWACC);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL, (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL) e i relativi Allegato A (di seguito: TIT) e Allegato D, come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2016, 233/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 233/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2016, 734/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 734/2016/R/EEL);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità del 25 luglio 2016, 18/2016 (di seguito: determinazione DIUC 18/2016);
- la relazione tecnica relativa alla deliberazione 654/2015/R/EEL;

- il documento per la consultazione 21 luglio 2016, 428/2016/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 428/2016/R/EEL).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 654/2015/R/EEL, l’Autorità ha approvato le disposizioni in materia di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023;
- ai fini della regolazione tariffaria di cui al punto precedente, l’Autorità ha suddiviso il suddetto periodo di regolazione in due semi-periodi, ciascuno di durata pari a quattro anni, prevedendo, in particolare, l’applicazione, nel corso del primo quadriennio 2016-2019 (di seguito richiamato anche come *NPRI*), dell’approccio generale adottato nei precedenti periodi che prevede schemi di regolazione incentivante per il riconoscimento dei costi operativi e schemi di regolazione di tipo *rate-of-return* ai fini del riconoscimento dei costi di capitale;
- con riferimento al servizio di distribuzione dell’energia elettrica, per il *NPRI*, ai fini del riconoscimento dei costi di capitale, l’Autorità ha individuato due regimi di riconoscimento tariffario differenziati in funzione della numerosità dei clienti finali serviti dalle imprese distributrici:
 - un regime di calcolo individuale, fondato sui dati propri di ciascuna impresa, con modalità analoghe a quelle previste nel precedente periodo di regolazione, da applicare in via prioritaria alle imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo e a quelle, di dimensioni inferiori, che eventualmente ne richiederanno l’applicazione ai sensi del comma 4.2 della deliberazione 654/2015/R/EEL;
 - un regime parametrico per le imprese diverse da quelle di cui al punto precedente, fondato su livelli di riconoscimento unitario dei costi per punto di prelievo, calcolato sul valore aggregato degli investimenti effettuati dalle imprese di dimensione medio-piccola, differenziato per classi omogenee di imprese in funzione della densità dell’utenza servita;
- con riferimento alla determinazione delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione, l’articolo 5 del TIT prevede che, ai soli fini della remunerazione del capitale, siano riconosciuti anche gli investimenti dell’anno $t-1$, rispetto all’anno di applicazione della tariffa di riferimento; e che tali investimenti siano valorizzati sulla base di dati di preconsuntivo ai fini della determinazione delle tariffe provvisorie e sulla base di dati consuntivi per la determinazione delle tariffe di riferimento definitive;
- con deliberazione 233/2016/R/EEL, l’Autorità ha determinato le tariffe di riferimento provvisorie per il servizio di distribuzione dell’energia elettrica per l’anno 2016 per le imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento d'impresa a copertura dei costi per il servizio di distribuzione (incluso il servizio di commercializzazione), di cui al comma 8.1 del TIT, è necessario:
 - determinare il costo riconosciuto per ciascun esercente interessato, costituito da: (i) costi operativi e (ii) costi di capitale che ricomprendono (ii.a) remunerazione del capitale investito netto e (ii.b) ammortamenti;
 - allocare il costo riconosciuto di cui al precedente punto alle diverse tipologie contrattuali di cui al comma 2.2 del TIT;
 - determinare i parametri tariffari sulla base dei volumi di servizio (punti di prelievo e prelievi di energia elettrica).
- in tema di allocazione dei costi, con deliberazione 654/2015/R/EEL, l'Autorità ha rimandato a successivo provvedimento la revisione dei criteri di allocazione dei costi alle tipologie di utenza.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione del capitale investito riconosciuto rilevante per la determinazione delle tariffe di riferimento definitive sono utilizzati i dati resi disponibili dalle imprese distributrici nell'ambito della raccolta dati "RAB Elettricità";
- rispetto ai dati e alle informazioni già utilizzati per la determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie, ai fini della determinazione delle tariffe definitive si considerano:
 - i dati di consuntivo degli incrementi patrimoniali entrati in esercizio e delle immobilizzazioni in corso relativi all'anno 2015, in luogo dei dati di preconsuntivo;
 - il valore dei contributi pubblici e privati di cui al comma 11.5 del TIT percepiti dalle imprese nell'anno 2015 da portare in detrazione del valore lordo degli investimenti relativi al medesimo anno;
- ai fini della determinazione delle tariffe definitive sono state utilizzate le stratificazioni degli investimenti relativi al servizio di distribuzione (inclusa l'attività di commercializzazione) trasmesse dalle imprese ai sensi della determinazione DIUC 18/2016.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alla determinazione della quota parte delle tariffe a copertura della remunerazione del capitale investito per l'anno 2016:
 - secondo quanto previsto dal comma 12.2 del TIT, il tasso di remunerazione riconosciuto agli investimenti per il servizio di distribuzione è fissato pari al valore riportato nella tabella 4 del TIWACC

(5,6%), come modificata dall'Allegato D alla deliberazione 654/2015/R/EEL;

- secondo quanto previsto dal comma 12.3 del TIT, con riferimento agli investimenti entrati in esercizio nel periodo 2012-2014, la maggiorazione del tasso di remunerazione di cui al comma 12.2 dell'Allegato A alla deliberazione 199/11, a copertura del *lag* temporale nel riconoscimento degli investimenti (di seguito: *lag* regolatorio), è garantita tramite una maggiorazione forfetaria del valore delle immobilizzazioni nette riconosciute a fini tariffari;
- con deliberazione 233/2016/R/EEL l'Autorità, in sede di determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2016, ha determinato la maggior remunerazione del capitale a copertura del *lag* regolatorio in modo puntuale, prevedendo che il criterio di riconoscimento forfetario sarebbe stato definito in tempo utile per la determinazione delle tariffe di riferimento definitive per il servizio di distribuzione relative all'anno 2016.

CONSIDERATO CHE:

- il perimetro delle imprese in relazione al quale devono essere determinate le suddette tariffe di riferimento definitive è il medesimo con riferimento al quale sono state determinate, con deliberazione 233/2016/R/EEL, le tariffe di riferimento provvisorie relative all'anno 2016;
- l'impresa SELNET S.r.l. (id AEEGSI 3255) risulta aver acquisito, con decorrenza 1 luglio 2016, l'attività di distribuzione dell'energia elettrica dell'impresa Azienda Energetica Reti Spa (id AEEGSI 263) modificando la ragione sociale in EDYNA S.r.l.; e che a tale impresa, a seguito della variazione societaria si applica il regime individuale di determinazione del costo riconosciuto previsto per le imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo previsto dal comma 8.3 del TIT,;
- sono attualmente in corso le attività di verifica, ai sensi della determinazione DIUC 18/2016, della stratificazione degli investimenti relativi al servizio di distribuzione dell'ex impresa SELNET S.r.l. (id AEEGSI 3255).

CONSIDERATO CHE:

- al comma 11.9 del TIT è stato riscontrato un errore materiale con riferimento alla vita utile convenzionalmente attribuita ai fini tariffari ai contributi di cui al comma 11.5 del TIT medesimo, la cui durata risulta non coerente con la nuova vita utile attribuita dal TIT alle linee di media e bassa tensione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- ai sensi del comma 4.1, lettera f), della deliberazione 654/2015/R/EEL, determinare e pubblicare le tariffe di riferimento definitive per il servizio di

distribuzione dell'energia elettrica di cui al comma 8.1 del TIT, per le imprese distributrici riportate nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;

- ai fini del dimensionamento dei parametri tariffari, utilizzare come variabili di scala i volumi di servizio (punti di prelievo e prelievi di energia elettrica), comunicati dalle imprese distributrici nell'ambito della raccolta dati "Volumi di servizio erogati - DIS", a consuntivo riferiti all'anno 2015;
- determinare i riconoscimenti tariffari derivanti dalla maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale a copertura del *lag* regolatorio in via forfetaria, maggiorando il valore netto delle immobilizzazioni entrate in esercizio successivamente al 31 dicembre 2011 e fino al 31 dicembre 2014, tramite un coefficiente, calcolato come rapporto tra il valore della maggiorazione del tasso di remunerazione e il tasso di remunerazione medesimo, definito in misura pari 0,1785714; e che l'applicazione di tale coefficiente garantisce, per ciascuna impresa, l'invarianza del valore complessivo della remunerazione tariffaria rispetto al precedente metodo puntuale di riconoscimento.

RITENUTO OPPORTUNO:

- sanare l'errore materiale al comma 11.9 del TIT, attribuendo ai contributi di cui al comma 11.5 del TIT una vita utile ai fini tariffari pari 35 anno, in coerenza con le modalità di trattamento dei contributi introdotte con la deliberazione 607/2013/R/EEL e con l'allungamento della vita utile delle linee di media e bassa tensione introdotta dal TIT medesimo;
- rideterminare la quota di ammortamento dei contributi pubblici e privati di cui al comma 11.5 del TIT percepiti dalle imprese a partire dall'anno 2007, da portare in diminuzione degli ammortamenti riconosciuti ai sensi del comma 11.6 del TIT medesimo, come rapporto tra il valore netto residuo e la vita utile residua di ciascun contributo, quest'ultima calcolata assumendo una vita utile ai fini tariffari pari a 35 anni;
- rinviare a successivo provvedimento la determinazione delle tariffe di riferimento definitive nei confronti della società EDYNA S.r.l., per la quota relativa al perimetro precedentemente servito dalla società SELNET S.r.l. non appena risulti validata la stratificazione degli investimenti relativi al servizio di distribuzione ai sensi della determinazione DIUC 18/2016

DELIBERA

Articolo 1

Determinazione delle tariffe di riferimento definitive per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica per l'anno 2016

- 1.1 Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2016 per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 8.1 del TIT, come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, di cui formano parte integrante.

Articolo 2

Modifiche del TIT

- 2.1 Al comma 11.9 del TIT le parole “calcolate assumendo convenzionalmente una vita utile ai fini tariffari pari a 30 anni” sono sostituite con le parole “calcolate assumendo convenzionalmente una vita utile ai fini tariffari pari a 35 anni”.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 Il presente provvedimento, e la versione aggiornata del TIT, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.
- 3.2 Le tabelle del TIT, come modificate ed integrate ai sensi del presente provvedimento, sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

24 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni